(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/115/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2003

che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2002/145/PESC [1] scade il 18 febbraio 2003.

(2) La situazione si è ulteriormente degradata nello Zimbabwe, in quanto continuano ad essere perpetrate gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica.

(3) La posizione comune 2002/145/PESC dovrebbe pertanto essere prorogata per altri dodici mesi.

(4) L'applicazione del divieto di viaggio non dovrebbe incidere sulle situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale o ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 3 della posizione comune 2002/145/PESC è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

iii) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

6. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5, presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.»

Articolo 2

La posizione comune 2002/145/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2004.

[1] GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2002/754/PESC (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 56).

Articolo 3

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. CHRISTODOULAKIS